



Ufficio Ambiente  
Via Cattaneo 3  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11  
Fax +41 (91) 695 09 29  
ambiente@chiasso.ch

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE MODALITÀ SULL'UTILIZZO DELL'AREA DI SVAGO "BOSCO DELLA SELVA" IN ZONA BELLAVISTA A PEDRINATE

Il Municipio di Chiasso,

richiamati

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (Ra-LOC), e in particolare l'art. 23;
- il Regolamento comunale del 2009/2010 (RC), e in particolare gli artt. 111 e 112;

risolve:

1. L'area di svago è agibile dalle ore 09.00 alle ore 21.00.
2. Tanto l'area di svago, quanto il parco giochi e le strutture ivi annesse devono essere mantenuti costantemente puliti ed in buono stato dai fruitori che ne fanno uso.
3. È vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nel bosco e/o su tutta l'area di svago, che devono essere per contro asportati da coloro che li hanno prodotti.
4. Il fuoco può essere acceso esclusivamente sulle apposite griglie a ciò destinate e attrezzate allo scopo, utilizzando la legna secca già a disposizione sul posto. È vietato accendere fuochi in qualsiasi altra posizione, sia sull'area di svago, sia nel parco giochi, sia nel bosco.
5. È vietato arrecare disturbo ai residenti nelle adiacenze. Eventuali produzioni vocali e/o strumentali, canti e altri tipi di divertimento, sono ammessi dalle ore 09.00 alle ore 21.00. Dopo le ore 21.00 non è ammesso alcun tipo di schiamazzo o altro genere di disturbo alla quiete pubblica e l'area di svago deve essere abbandonata, nel senso che non ne è consentito l'uso notturno.
6. I detentori di cani devono tenere gli animali costantemente al guinzaglio e oltre a condurli al di fuori del perimetro dell'area per le loro necessità fisiologiche, devono raccogliergli le deiezioni, utilizzando gli appositi sacchetti.
7. È vietato ostruire con il parcheggio delle autovetture l'accesso alle proprietà private sottostanti l'area di svago.

8. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC.
9. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti, gli ordini emanati dal Municipio e dalla polizia comunale, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS, che recita:

*“ chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa ”.*

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

La presente ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2014.

PER IL MUNICIPIO,


il Sindaco:



Moreno Colombo



il Segretario:



Umberto Balzaretto

**Pubblicata all'albo comunale dal 22 aprile 2014 al 21 maggio 2014.**

**Avverso alla presente ordinanza municipale, è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.**